



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 27

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 - Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31-3-2025 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto con il quale viene differito, per le micro, piccole e medie imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Gli eventi dannosi da assicurare includono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

La Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) al comma 101 dell'art. 1 e il DM n. 18/2025 prevedono che le aziende tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali alle cosiddette "immobilizzazioni materiali"; oggetto dell'assicurazione sono i beni strumentali classificati alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di cui all'articolo 2424 del Codice civile, ovvero: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Dunque, le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate "... a qualsiasi titolo ... per l'esercizio dell'attività di impresa". In relazione a **impianti e macchinari**, inoltre, il suddetto decreto specifica che con tale locuzione si intendono "...tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato": quindi computer e, **in ambito medico, tutta la strumentazione per la diagnostica**.

In particolare, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è stato differito:

- **al 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese** (meno di 50 dipendenti);
- **al 1° ottobre 2025 per le medie imprese** (da 51 a 250 dipendenti).

Resta fermo, invece, al 1° aprile 2025 il termine per **le grandi imprese** (più di 250 dipendenti) per le quali è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell'eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Le su esposte fonti normative evidenziano quindi che tale obbligo interessa strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti (STP), non ricadendo in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio.

Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che "Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici".

Dunque, non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipuleranno la polizza; il mancato adempimento, tuttavia, sarà considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche; al contrario, "il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000" (art. 1, comma 107, L. n. 213/2023).

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO
Andrea Senna

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39

Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
(25G00051)

(GU n.75 del 31-3-2025)

Vigente al: 31-3-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, comma 101, che ha previsto l'obbligo per le imprese di stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

Considerato che la disciplina attuativa della disposizione sopra citata è contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, concernente «Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

Considerato che l'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, prevede che l'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del precisato decreto;

Considerato l'elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l'altro, per il 95 per cento del totale, da microimprese;

Considerato che il tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio, ove il termine restasse quello del 31 marzo, sarebbe esiguo e tale da non consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad un differimento temporale dei predetti obblighi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di polizze catastrofali

1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' cosi' differito:

a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio